

**PATTO DI COLLABORAZIONE “AREE VERDI CALAMANDRANA” PER LA GESTIONE
COLLETTIVA DELLE AREE VERDI COMUNALI**

(Esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella All. B) del D.P.R. 26.10.1972 n. 642)

Nella sede comunale situata in Calamandrana, Via Roma 83, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 2026 che ha approvato lo schema del presente patto di collaborazione,

TRA

Il COMUNE DI CALAMANDRANA rappresentato dal Responsabile dell'Area Tecnica [___],
di seguito denominato anche “Comune”

E

_____ (associazione o persona fisica)

congiuntamente indicati di seguito come “Proponente”

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

- l’articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- il Comune di Calamandrana ha approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17 marzo 2026 il "Regolamento per la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni";
- le aree verdi comunali necessitano di interventi regolari di piccola manutenzione e la loro valorizzazione è garantita dall’azione del Comune unita alla partecipazione attiva dei Proponenti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

Il presente patto disciplina la collaborazione tra il Comune di Calamandrana e i Proponenti per la cura, la gestione condivisa, il miglioramento e la fruizione/valorizzazione delle aree verdi comunali (campo sportivo, aiuole, parchi pubblici, piste ciclabili e altre aree verdi non attrezzate).

Art. 2 - Obiettivi e Azioni

La collaborazione è finalizzata a proteggere la biodiversità e favorire l'educazione ambientale. Le azioni di cura e piccola manutenzione condivisa comprendono:

- sfalcio dell'erba per il contenimento della crescita arbustiva;
- irrigazione e rimozione dei rifiuti leggeri;
- eventuale piantumazione e cura di nuove specie vegetali, esclusivamente previo confronto e autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale.

Art. 3 - Modalità di collaborazione

Le Parti si impegnano a operare in spirito di leale collaborazione, efficienza e trasparenza. I Proponenti nominano tre rappresentanti (uno per i cittadini attivi non associati, uno per l'Associazione Le Colline della Cultura, uno per la Proloco) con compiti di coordinamento. Il Comune si impegna a fornire i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) ed, eventualmente, un primo kit di piccoli attrezzi agricoli, agevolando i rapporti logistici per il corretto smaltimento dei materiali di risulta. I Proponenti garantiscono al Comune un aggiornamento costante circa lo stato delle aree e promuovono iniziative di inclusione sociale e didattiche.

Art. 4 - Fruizione collettiva

Le aree verdi restano a disposizione della collettività e i cittadini possono fruirne liberamente. Tutte le attività, inclusi gli eventi organizzati dai Proponenti, non devono comportare una privatizzazione permanente degli spazi e devono rigorosamente rispettare le disposizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale del Comune di Calamandrana.

Art. 5 - Coordinamento e monitoraggio

I rappresentanti dei Proponenti si coordineranno autonomamente e richiederanno incontri con l'Ufficio Tecnico ogniqualvolta risulti necessario. I Proponenti si impegnano a

predisporre e trasmettere al Comune una relazione annuale che illustri qualitativamente e quantitativamente le attività svolte, i risultati raggiunti e gli strumenti impiegati.

Art. 6 - Responsabilità e sicurezza

Il Comune si impegna a informare le associazioni sui rischi generali, vigilando sul rispetto dei patti. I Proponenti assumono la responsabilità di trasferire le informazioni in materia di sicurezza a tutti i volontari operativi, assicurandosi che le azioni di cura vengano realizzate con la necessaria diligenza. I Proponenti sono responsabili per danni a persone o cose causati da comportamenti dolosi o gravemente colposi nell'esecuzione delle attività.

Art. 7 – Assicurazioni

Le attività sussidiarie prestate dai volontari per l'interesse generale sono coperte dalle polizze infortuni e Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) attive per il Comune di Calamandrana. L'efficacia della copertura è tassativamente subordinata alla preventiva comunicazione al Comune, a cura dei Proponenti, dei dati identificativi completi (Nome, Cognome, Codice Fiscale) di tutti i volontari coinvolti.

Art. 8 - Durata e revoca

Il presente patto ha validità di n. anni/mesi ____ a decorrere dalla data di sottoscrizione. È tacitamente rinnovabile, salvo disdetta espressa comunicata almeno due mesi prima della scadenza. Il Comune si riserva il diritto di disporre la revoca anticipata del patto per sopravvenuti e motivati motivi di interesse pubblico generale.

Art. 9 - Risoluzione controversie

Eventuali controversie nell'interpretazione e nell'attuazione del presente patto dovranno essere composte in prima istanza in via amichevole tra le Parti, mediante tentativi di conciliazione nel rispetto delle prerogative dell'Ente previste dalla normativa vigente.

Art. 10 - Norma finale

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, si fa integrale rinvio alle disposizioni del "Regolamento per la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni" del Comune di Calamandrana, approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 17 marzo 2026.